



DETERMINAZIONE

N. 497 del 24/04/2023

Oggetto:

**INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' 15 ANNI DI ANZIANITA' DI SERVIZIO A
DOTT.SSA MAZZOLENI ADRIANA RITA DIRIGENTE MEDICO DI GINECOLOGIA E
OSTETRICIA**

STRUTTURA: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

RESPONSABILE STRUTTURA: SALA CLAUDIA



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DETERMINAZIONE

Struttura: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

L'estensore dell'atto: Verrilli Carolina

Il Responsabile del procedimento: Bianco Roberto

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE SOC GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

Visti:

- l'art. 5 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria II biennio economico anno 2000/2002 del 08.06.2000, che disciplina la corresponsione dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro ai Dirigenti Medici e Veterinari;
- l'art. 89 del CCNL dell'Area Sanità – Triennio 2016-2018, che prevede che l'esperienza professionale/anzianità richiesta si deve intendere riferita alla effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di Dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all'art. 1 del succitato CCNL, con o senza soluzioni di continuità.

Rilevato che i sopra richiamati articoli prevedono importi crescenti a secondo dell'anzianità del dipendente e subordinano il passaggio nella fascia superiore sia all'esperienza professionale minima richiesta sia alla valutazione del dipendente ai sensi dell'art. 55 e seguenti del CCNL dell'Area Sanità – Triennio 2016-2018, effettuata dal Collegio Tecnico di cui all'art. 57, comma 1 del CCNL citato;

Visto l'art. 15, c. 2 del CCNL sopra richiamato che disciplina il passaggio dal rapporto di lavoro non esclusivo a quello esclusivo;

Richiamata la determinazione n. 11 del 11.01.2023 con la quale si è preso atto del passaggio, dal 01.01.2023, a rapporto di lavoro esclusivo della Dott.ssa MAZZOLENI Adriana Rita, Dirigente Medico di Ostetricia e Ginecologia a tempo indeterminato presso l'ASL VCO.

Dato altresì atto che il succitato Dirigente Medico ha maturato una esperienza professionale nel SSN di quindici anni a decorrere dal 01.01.2018 e pertanto ha diritto dal 01.01.2023 (data di passaggio a rapporto di lavoro esclusivo) all'adeguamento dell'indennità di esclusività in godimento come previsto dal citato art. 5, previa verifica positiva dell'apposito Collegio Tecnico.

Rilevato che il Regolamento Aziendale in materia di affidamento, valutazione e relativi effetti approvato con deliberazione n. 23/2017 e successivamente modificato ed integrato con deliberazione n. 1103/2018, all'art. 10 punto 4), prevede: "*qualora un dirigente sia già stato oggetto di valutazione, al maturare – nell'arco dei successivi 12 mesi – di uno dei requisiti utili ai fini di una nuova valutazione di competenza del Collegio Tecnico, di norma non si darà corso al processo di valutazione e si terrà valido l'esito di quanto concluso in detto arco di tempo*".



Preso atto del Verbale del Collegio Tecnico in data 11.10.2022, nominato con determinazione n. 526/2022 e s.m.i., dal quale si evince una valutazione positiva del sunnominato Dirigente Medico.

In virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente richiamate

1. **Di riconoscere**, a seguito di verifica positiva in data 11.10.2022, ai sensi dell'art. 57, c. 2, lett. b) del CCNL 19.12.2019 – Area Sanità, alla Dott.ssa MAZZOLENI Adriana Rita, Dirigente Medico di Ostetricia e Ginecologia a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro esclusivo presso l'ASL VCO, a decorrere dal 01.01.2023, oltre all'adeguamento della fascia superiore dell'indennità di esclusività in godimento, qualora dovuta, anche la clausola di garanzia, ex art. 92 del CCNL 19.12.2019, a partire dalla stessa data.
2. **Di dare atto** che la spesa derivante dal presente provvedimento è da imputarsi ai competenti conti di bilancio di esercizio anno 2023 e seguenti.
3. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere all'attribuzione dell'indennità in questione.
4. **Di notificare** il presente atto al Dirigente interessato.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento.

**ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE DETERMINA
ALL'ALBO UFFICIALE ON LINE DELL'ASL VCO**